



I.C. "DON BOSCO SANTO - MANZONI" - ANDRIA

Sede Legale: Piazza San Giovanni Bosco, 9 - 76123 ANDRIA (BT)
Indirizzo di riferimento: Via Caneva, 12 - 76123 ANDRIA (BT)
BAIC86000B - CF. 90090920720 - Tel. 0883/246309
baic86000b@istruzione.it - baic86000b@pec.istruzione.it
Sito Web: www.donboscosantomanzoni.edu.it
CODICE UNIVOCO UFWLFT



REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI A LIVELLO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il DPR 416 del 31 maggio 1974 - "Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica"
- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 - "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - "Regolamento dell'autonomia scolastica"
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015 n. 107 - "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- VISTO** il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 del 19 aprile 2018
- VISTO** il C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 del 29 novembre 2007
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- VISTA** la Legge 146 del 12 giugno 1990, in part. l'art. 1 comma 2 lett. d), "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"
- VISTA** la Legge n. 83 dell'11 aprile 2000 - "Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"
- VISTO** l'Accordo Collettivo Nazionale allegato al CCNL del 3 marzo 1999 per il comparto, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 99/258-8.1 del 22 aprile 1999
- VISTA** la delibera n. 20/303 del 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, pubblicata in G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021 - "Valutazione di idoneità dell'Accordo Nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS. FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSALE e ANIEF in data 2 dicembre 2020"
- VISTA** la nota M.I. 1275 del 13 gennaio 2021 – 682 del 14 gennaio 2021 - "Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in

caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17/12/2020)

VISTO il PTOF 2019-2022, aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 21/12/2020

TENUTO CONTO delle deliberazioni della Giunta Regionale con le quale ogni anno si approva il Calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di I e di II, determinando l'avvio ed il termine delle lezioni

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione

IN RELAZIONE alle disposizioni annuali del MIUR sullo svolgimento degli scrutini e degli esami finali

IN RELAZIONE alle delibere del Consiglio di istituto, che annualmente fissano l'inizio delle lezioni e determinano l'adattamento del Calendario scolastico

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali

ACQUISITA la delibera n. 04/17 del 12/02/2021 da parte del Consiglio d'Istituto

EMANA

il presente Regolamento recante disposizioni generali sull'attuazione del diritto di sciopero e dei servizi pubblici essenziali a livello di istituto.

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento tende all'applicazione del predetto Accordo del 2 dicembre 2020, approvato dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 20/303 del 17 dicembre 2020 pubblicata in G.U. n. 8 del 12/01/2021, nell'ambito dell'Istituto Comprensivo "Don Bosco Santo – Manzoni" di Andria, in riferimento al Protocollo di Intesa sottoscritto il 10 febbraio 2021 tra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. territoriali rappresentative.

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola, che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

L'Accordo del 2 dicembre 2020, firmato tra ARAN e OO.SS. rappresentative nazionali, viene applicato a tutto il personale scolastico dell'Istituto, escluso il Dirigente, e attua le disposizioni della legge 146 del 12 giugno 1990 e ss.mm.ii. in materia di servizi pubblici essenziali.

Nella scuola, sono considerati essenziali i servizi che garantiscono il funzionamento degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e primaria, lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami finali e di idoneità, l'igiene e, più in generale, le attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone, il buon funzionamento degli edifici scolastici.

Con il presente Regolamento si stabiliscono le figure professionali tenute a garantire il contingente dei servizi pubblici essenziali e le regole generali per la loro individuazione, preliminarmente sulla base della volontarietà e della rotazione.

In caso di sciopero, il **Dirigente Scolastico** invita in forma scritta il personale a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

La dichiarazione di adesione è irrevocabile e pertanto **l'istituzione scolastica sarà in grado di comunicare alle famiglie, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le principali informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti astensioni, l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti e di quelli di cui si prevede l'erogazione.**

L'Intesa del 2 dicembre 2020 disciplina le modalità e i tempi di **indizione dello sciopero, che deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni**, le modalità di attuazione, circoscrivendo il numero di ore annue di astensione dal lavoro, al fine di assicurare il diritto all'istruzione e all'attività educativa, e le procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Nell'ambito delle materie di contrattazione a livello di istituto di cui all'art. 22 comma 4 lett. c5) CCNL/2018 vengono individuati "i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della L. n. 146/90", che tengono conto di quanto disciplinato nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento, predisposto in ottemperanza delle norme richiamate in premessa, viene pubblicato sul sito web e nell'albo sindacale di istituto ed è fatto obbligo a tutto il personale della scuola di osservarlo.

Articolo 2 - Prestazioni indispensabili

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo, con riferimento all'IC "Don Bosco Santo – Manzoni" di Andria sono da considerarsi prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

- a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità.
- b) Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio.
- c) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Articolo 3 - Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:

- per le attività di cui al punto a)
 - n. 1 assistente amministrativo
 - n. 1 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale
 - personale docente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento
- per le attività di cui al punto b):
 - n. 1 collaboratori scolastici per la Sc. dell'Infanzia – plesso "Padre Pio"
 - n. 1 collaboratori scolastici per la Sc. Primaria tempo pieno – plesso "Don Bosco Santo"
 - n. 1 collaboratori scolastici per la Sc. Primaria tempo pieno – plesso "Rodari"

- per le attività di cui al punto c):
Direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o n. 1 assistente amministrativo.

Articolo 4 - Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini non finali** non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini finali** non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il **limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria** e il **limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado**, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe

Articolo 5 - Criteri di individuazione del personale

In coerenza con le indicazioni del Protocollo di Intesa stipulato presso l'Istituzione scolastica in data 10 febbraio 2021 con le OOSS rappresentative di Comparto, i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati secondo i seguenti criteri generali:

1. Disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero.
2. Rotazione in ordine alfabetico.

Articolo 6 - Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il **Dirigente Scolastico** - con Circolare Interna tramite RE NUVOLA per il personale Docente e con Circolare cartacea per il Personale ATA - **invita in forma scritta il personale a comunicare**, sempre in forma scritta, **entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.**

Il **Dirigente Scolastico**, in occasione di ciascuno sciopero, **individua**, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei **contingenti minimi**, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono **comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero**. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. **L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.**

Articolo 7 - Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie

Il **Dirigente scolastico comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni** per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero
- le motivazioni poste alla base della vertenza

- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale
- le % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola
- le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Articolo 8 - Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nell'istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Articolo 9 - Pubblicazione dati di sciopero

Il Dirigente Scolastico è tenuto a rendere pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Articolo 10 - Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della L. 146/90 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

In caso di dissenso da parte delle Organizzazioni sindacali rappresentative di Comparto in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna DIVICCARO